CAMERA DEI DEPUTATI N. 3178

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

« Cieli blu ». Divieto di modifica delle condizioni meteorologiche (geoingegneria)

Presentata il 4 novembre 2026

Onorevoli Deputati ! – La presente proposta di legge trae origine dai trattati internazionali, da normative europee e nazionali e dall'applicazione del principio di precauzione, richiamandosi alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, la quale ha stabilito che la geoingegneria comporta una seria violazione dei diritti umani a causa dei pericoli impliciti nelle tecnologie utilizzate, alla Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, al Protocollo di Nagoya, adottato dalla decima Conferenza delle Parti il 29 ottobre 2010, alla risoluzione sulla protezione dell'atmosfera, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 2021 (A/RES/76/112), all'Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale, adottato a New York il 19 giugno 2023, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

In attuazione dello stesso principio di precauzione, che permea tutto il diritto posto a tutela della salute e del benessere ambientale e umano e che è stato altresì cristallizzato nell'articolo 191, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale « La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva », nonché in perfetta e totale applicazione dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica « Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali », dell'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, che prevede: « La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

e ambientali », e dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, in base al quale « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti », si chiede di vietare l'attività di modificazione delle condizioni meteorologiche attraverso pratiche di geoingegneria, poiché potenzialmente foriere di grave rischio per la salute dell'uomo e dell'ecosistema.

La nozione di modificazione del tempo atmosferico tramite attività di geoingegneria indica qualsiasi iniezione, rilascio, emissione o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell'atmosfera con l'espresso scopo di: 1) produrre un cambiamento artificiale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera; o 2) influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l'intensità della luce solare.

Tale nozione comprende: 1) la geoingegneria; 2) l'inseminazione delle nuvole; 3) la modifica e gestione della radiazione solare; 4) il rilascio di un *aerosol* nell'atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni o l'intensità della luce solare.

Gli enti deputati al controllo e alla segnalazione e indagine saranno, in coordinamento tra loro, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la società ENAV S.p.A., il Ministero della difesa per mezzo dell'Aeronautica militare, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e gli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, che comprende le agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Essi segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che ritengano essersi verificata ai sensi della legge.

Sono altresì previste sanzioni penali e amministrative in caso di violazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

CAPO I

DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Art. 1.

(Divieto generale)

1. Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze descritte all'articolo 2, effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, è soggetto alle sanzioni previste dal capo III.

CAPO II

FATTISPECIE

Art. 2.

(Circostanze)

1. Ai fini dell'articolo 1, le circostanze descritte sono le seguenti:

a) il soggetto responsabile ha viaggiato nel commercio interstatale o estero o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero, a sostegno o in connessione con la condotta descritta nell'articolo 1;

b) il soggetto responsabile ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno o in connessione con la condotta descritta nell'articolo 1;

c) il soggetto responsabile ha trasmesso nel commercio interstatale o estero qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno della condotta descritta nell'articolo 1 utilizzando qualsiasi mezzo, canale, struttura o strumento del commercio intersta-

tale o estero o nel commercio interstatale o estero o che lo influenza con qualsiasi mezzo o in qualsiasi modo, compresi *computer*, posta, filo o trasmissione elettromagnetica;

d) la condotta descritta nell'articolo 1 si è verificata all'interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell'Italia, della giurisdizione speciale del territorio italiano o di qualsiasi territorio o possedimento dello Stato italiano;

e) la condotta descritta nell'articolo 1 si è altrimenti verificata o ha interessato il commercio interstatale o estero.

CAPO III

SANZIONI

Art. 3.

(Sanzione penale)

1. Chiunque, individualmente o in associazione con altri, viola le disposizioni dell'articolo 1 è punito con la reclusione per cinque anni e con la multa fino a euro 100.000 per ciascuna violazione.

2. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa da un ente o da un'associazione nazionale o internazionale, il presidente e l'amministratore delegato sono puniti con la reclusione per cinque anni; all'ente si applica la sanzione pecuniaria di euro 100.000 per ciascuna violazione.

Art. 4.

(Sanzione amministrativa)

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze, può imporre una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro per ciascuna violazione delle disposizioni dell'articolo 1, in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge.

2. L'accertamento delle violazioni è notificato al vettore o al soggetto interessato con l'emissione di ordinanza-ingiunzione

da parte della competente direzione territoriale dell'ENAC.

Art. 5.

(Violazioni ripetute)

1. Ogni caso di iniezione, rilascio, emissione o dispersione ai sensi dell'articolo 1 costituisce una violazione separata di tale disposizione.

Art. 6.

(Istituzione del sistema di segnalazione al pubblico e indagine)

1. L'ENAC, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la società ENAV S.p.A., con il Ministero della difesa – Aeronautica militare, con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e con gli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, comprendente le agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, segnala qualsiasi sospetta violazione che ritenga si sia verificata ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 1, lettera *b)*.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

(Abrogazione)

1. È abrogata ogni disposizione di legge statale o ad essa equiparata, che autorizzi o richieda modifiche meteorologiche, compresi un requisito di licenza o un permesso per tali modifiche meteorologiche.

Art. 8.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) il termine « atmosfera » indica l'involucro gassoso che circonda la Terra, com-

preso tutto lo spazio aereo all'interno della giurisdizione territoriale dell'Italia;

b) il termine « modifica del tempo » significa qualsiasi iniezione, rilascio, emissione o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell'atmosfera con l'espresso scopo di produrre un cambiamento artificiale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera o di influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l'intensità della luce solare. Tale termine comprende:

1) la geoingegneria;

2) l'inseminazione delle nuvole;

3) la modifica e la gestione della radiazione solare;

4) il rilascio di un *aerosol* nell'atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni o l'intensità della luce solare.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



19PDL0222770